Num. 172

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Giovedì 21 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
20 Luglio	739,52	739,80	739,62	+27,6	+31,0	+33,6	+28,5	+30,4	+28,8	+17,8	S.S.E.	O.S.O.	N.N.E.	Sereno con vap.	Sereno	Sereno

PARTE UFFICIALE

TORINO, 20 LUGLIO 1864

Il N. 1819 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visti gli articoli 44 e 47 della legge 4 marzo 1848, n. 675;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le adunanze per la formazione delle rose prescritte dagli articoli 44 e 47 della citata legge per la nomina dei Maggiori, dei Portabandiera e dei Capi Legione della Guardia Nazionale saranno presiedute dal Sindaco, assistito da due Membri del Consiglio di ricognizione.

Se il Battaglione o la Legione è Mandamentale, il Sindaco ed i Membri assistenti saranno designati dal Sotto-Prefetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

Il N. 1823 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge in data 17 luglio 1861, n. 267, sulle tasse marittime;

Visti gli art. 75 e 176 del regolamento sui porti e spiaggie del Regno, approvato con RR. Patenti del 24 novembre 1827;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel porto di Ancona esisterà un Corpo di Piloti pratici non eccedente il numero di nove, compreso il Capo.

Art. 2. I suddetti Piloti saranno sotto la dipendenza del Capitano del porto, il quale deciderà in caso di controversie per mercedi o per qualsiasi altra circostanza non contemplata nel presente regolamento.

Art. 3. L'uso dei Piloti pratici è facoltativo pei bastimenti di qualunque bandiera, tanto all'entrata nel porto che all'uscita dal medesimo.

Art. 4. La barca e tutti gli attrezzi occorrenti pel servizio del pilotaggio dovranno essere provveduti dal Corpo dei Piloti. La medesima sarà a loro spese mantenuta sempre in istato di servibilità, e tale da potere all'occorrenza essere armata almeno di otto remi.

Art. 5. I Piloti pratici, quando si rechino per esercitare le loro funzioni a bordo d'un bastimento in arrivo, andranno esenti dall'obbligo di condurre seco una Guardia di Sanità, purchè i medesimi abbiano prestato il giuramento prescritto per l'esercizio di tale qualità.

Tuttavia il Piloto capo dell'imbarcazione prima di recarsi incontro ad un bastimento scoperto, dovrà avvertirne l'Ufficio di Sanità del porto, ed al ritorno farà al medesimo la sua relazione circa le operazioni eseguite e sulle comunicazioni che avessero avuto luogo.

Art. 6. La mercede ai Piloti pratici, quando sieno richiesti della loro opera, è fissata come segue:

Per ogni bastimento che peschi	Bastimenti Nazionali	Bastimenti Esteri non assimilati ai Nazionali
Da piedi francesi *uno* (metri 0, 32) a *dieci* (metri 3, 25) diritto fisso	25 »	37 50
Da idem *dieci* e *tre* pollici (metri 3, 33) a *dodici* (metri 3, 90) proporzione per ogni piede (metri 0, 32)	3 »	4 50
Da idem *dodici* e *tre* pollici (metri 3, 98) a *quattordici* (metri 4, 55) proporzione per ogni piede (metri 0, 32)	3 50	5 26
Al disopra di piedi *quattordici* e *tre* pollici (metri 4, 63), proporzione per ogni piede (metri 0, 32)	4 »	6 »

La mercede come sopra stabilita riguarda la linea d'immersione marcata nella ruota di prora ed in quella di poppa de' bastimenti, e la valutazione dei piedi sarà fatta secondo trovasi marcato nella ruota di poppa, sia o no il bastimento carico.

Art. 7. Se i Piloti fossero chiamati dal bastimento col segnale, o dovessero allontanarsi al di là dello scoglio detto della *Volpe*, la mercede suddetta sarà aumentata di un terzo.

Art. 8. Nel caso che il bastimento non potesse afferrare il porto per venti contrari o per correnti, ed il Capitano trattenesse a bordo più della giornata uno dei Piloti pratici, dovrannosi corrispondere a quest'ultimo il vitto e la mercede giornaliera di lire cinque oltre quella pel pilotaggio stabilita dall'art. 6.

Art. 9. Se il bastimento avrà chiamato il Piloto pratico soltanto per parlamentare o per far avvisare in città il mercante od il proprietario del carico, senza che abbia avuto luogo altra operazione, la mercede dovutagli sarà quella stabilita dall'art. 6 per la minore immersione del legno.

Art. 10. Mediante la mercede stabilita dalla precedente tariffa, uno dei Piloti pratici avrà l'obbligo di assistere all'ormeggio del bastimento quando si metterà in andana.

Art. 11. Se il Capitano del bastimento volesse essere ormeggiato dai Piloti stessi, questi non potranno rifiutarvisi, ma saranno in diritto, oltre la mercede dovuta pel pilotaggio, di conseguire una proporzionata retribuzione per la barca e per gli uomini che occorressero al compimento di tale operazione.

In caso di contestazione la predetta retribuzione sarà determinata dal Capitano del porto.

Art. 12. L'intero prodotto del pilotaggio sarà ripartito nel modo seguente:

Al Capo-Piloto una parte e mezzo.

Agli altri Piloti una parte per ciascuno.

Per la costruzione e manutenzione della lancia, una parte.

Art. 13. Per l'ammessione nel Corpo dei Piloti pratici, si richiedono, conformemente all'art. 74 delle RR. Patenti 24 novembre 1827, le seguenti condizioni:

1. Aver compiuta l'età d'anni 24;
2. Essere di robusta costituzione;
3. Appartenere alla marina mercantile, e contare almeno tre anni di navigazione;
4. Far prova di buona condotta mediante certificato delle competenti Autorità;
5. Subire dinanzi al Capitano del porto l'esame ordinato dal Comando in Capo del Dipartimento.

Art. 14. La scelta del Capo-Piloto sarà fatta dal Capitano del porto fra coloro che risulteranno più idonei e di irreprensibile condotta, e sarà sottoposta all'approvazione del Comando in Capo del Dipartimento.

Per mancanze o negligenze in servizio commesse da un Capo-Piloto, il Capitano del porto proporrà la sospensione o la rimozione di lui allo stesso Comando in Capo.

Art. 15. I Piloti pratici saranno soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni, alla disciplina verso gl'impiegati del porto e della sanità marittima, nonchè a quella del loro Capo.

Essi dovranno essere rispettosi verso i Capitani mercantili di tutte le nazioni, ed ogni trasgressione sarà punita, secondo la gravità del caso, dal Capitano del porto, salvo l'azione dei Tribunali per quei reati che cadessero sotto la giurisdizione dei medesimi.

L'ubbriachezza in servizio sarà punita severamente ed in caso di recidività il Capitano del porto proporrà al Comando in Capo del Dipartimento la sospensione o la rimozione del colpevole dall'impiego.

Art. 16. Il Capitano del porto può infliggere le pene disciplinari semplici, cioè:

1. L'ammonizione;
2. La sospensione di uno o due turni di servizio;
3. L'arresto a bordo del Guarda-porto da uno a tre giorni.

Tutte le altre pene maggiori disciplinari non potranno essere inflitte, se non a seguito d'un ordine del Comando in Capo del Dipartimento.

Art. 17. L'Ufficio della Capitaneria del porto terrà un ruolo matricolare dei Piloti pratici, nel quale saranno pure notate le punizioni inflitte per mancanza.

Art. 18. I Piloti pratici avranno stabile domicilio in Ancona, e non potranno allontanarsene neppure momentaneamente, senza previo permesso della Capitaneria del porto.

Art. 19. Qualora uno dei Piloti pratici, col permesso della Capitaneria del porto, prendesse imbarco sopra un bastimento allo scopo di pilotarlo alle coste del Regno, del Veneto, dell'Istria e della Dalmazia, dovrà prima della sua partenza farsi supplire da un altro individuo pratico per tutto il tempo che resterà assente; questi per altro dovrà essere di soddisfazione del Capo-Piloto, il quale lo presenterà al Capitano del porto per la sua approvazione.

Art. 20. Il Capo-Piloto è particolarmente incaricato di mantenere il buon ordine e la disciplina nel Corpo.

Esso dovrà vigilare onde sia puntualmente eseguito il servizio, ed in caso che vengano ad avverarsi degli abusi, è in obbligo di riferirne immediatamente alla Capitaneria del porto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

E. Cugia.

Relazione a S. M. fatta in udienza del 30 giugno 1864.

Sire,

Essendosi riconosciuto utile al servizio delle squadre di avere un mezzo sollecito per provvedere all'acquata affinchè non rimangano attardate nei loro movimenti dalla lentezza di questa operazione quando fatta coi palischermi delle navi, i quali ne sono d'altronde assai danneggiati, si sono convertite due cannoniere *Palestro* e *Vinzaglio* in cisterne a vapore. Questa destinazione non è che temporaria, e non impedisce che questi regii legni siano al bisogno prontamente riarmati in guerra, bastando perciò sbarcare le casse in ferro che provvisoriamente occupano gran parte della loro stiva. Ora queste cisterne a vapore volendosi mettere in opera per i bisogni attuali dei dipartimenti e della squadra di evoluzione, conviene assegnare al loro armamento proporzionatamente allo spazio di alloggio a bordo un personale ridotto ed assai minore di quello contemplato nella colonna del tipo minimo fra i legni a vapore, vale a dire del tipo *Antelope*. Egli è perciò che per viste di economia il Riferente si fa a proporre alla M. V. di approvare una colonna da aggiungersi alla Tabella 8ª del Regolamento per l'armamento delle navi dello Stato, Regio Decreto 14 giugno 1863.

Se la M. V. approva la disposizione economica che sopra espressa, vorrà degnarsi apporre la sua firma al Regio Decreto che unito ha l'onore di sottomettere.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il parere del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sarà inserita ed annessa alla tabella 8 del Regolamento per l'armamento delle navi dello Stato, approvato col Regio Decreto 14 giugno 1863, una colonna di armamento per Cisterne a vapore, composta come segue:

Armamento

Gradi	Numero
2° Piloto di 1ª o di 2ª classe, al comando	1
Timoniere capo carico	1
Marinari di 2ª classe	2
Idem di 3ª idem	4
Primo Macchinista	1
Operaio Fuochista	1
Marinari Fuochisti	4
Commesso	1
	15

Supplementi devoluti in armamento

Indicazione dei supplementi	Numero
Supplemento a L. 45 mensili per il 2° Piloto in comando (spese d'ufficio comprese)	1
Supplemento a L. 4 mensili al Timoniere capo carico	1
Supplementi a L. 3 facoltativi da distribuirsi fra i Marinari	2
Supplemento al Sotto-Ufficiale Macchinista contabile, la metà del sopprasoldo del grado	1
Supplemento a L. 4 10 al Capo Fuochista contabile	1
Supplemento ai Fuochisti, secondo la tariffa.	

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

E. Cugia.

Il N. 1824 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

Il N. 1827 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni secondo la tariffa *A* annessa alla presente legge.

Art. 2. È del pari imposta a pro dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, secondo la tariffa *B* annessa alla presente legge.

Ai diritti doganali per l'introduzione dall'estero di questi prodotti sarà aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa all'interno.

Nell'esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno fissate per Decreto Reale.

Art. 3. Per l'applicazione della tariffa *A* i Comuni sono divisi in cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti.

Art. 4. Sono Comuni:

Di 1.a classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 60,000 abitanti;

Di 2.a classe quelli di una popolazione agglomerata da 40,001 a 60,000 abitanti;

Di 3.a classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 40,000 abitanti;

Di 4.a classe quelli di una popolazione agglomerata da 8,001 a 20,000 abitanti;

Di 5.a classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8,000 abitanti.

Di questa divisione si farà constare per Decreto Reale.

Art. 5. I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi.

Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà dichiarato aperto con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

I Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o sieno capoluogo di circondario, o ne facciano domanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.

Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai Comuni aperti.

Art. 6. Il dazio sul consumo si riscuote, nei Comuni chiusi, alla introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del Comune.

Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi.

Per le bestie bovine macellate introdotte nei Comuni chiusi, purchè siano intere e non spogliate della pelle, l'introduttore avrà diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione nei termini e modi determinati dal regolamento.

Art. 7. Se nel Comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo dei loro prodotti sarà riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione. In questa tassa sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel Comune, nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal regolamento.

È permesso di tenere in *deposito* in locali separati dalla fabbrica i prodotti suddetti per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del Comune.

Art. 8. Pei Comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori; sulla macellazione delle carni, e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni.

Per gli effetti della presente legge non è vendita al minuto quella di quantità maggiore di 25 litri di vino e di aceto, di 10 litri di acquavite, alcool e liquori.

È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiori delle suindicate quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.

Art. 9. Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un Comune macellate in un altro, dà diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantità minore di metà della bestia.

Art. 10. La riscossione delle tasse indicate agli articoli 1 e 2 sarà fatta in seguito di dichiarazione del contribuente e mediante l'applicazione delle tariffe alle materie imponibili.

La riscossione dei dazi di consumo pei Comuni aperti e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra, acque gassose, dovunque si eserciti, che dell'al-

cool, acquavite e liquori esercitata nei Comuni chiusi (art. 7), potrà farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato.

Verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta, ossia bolletta, che sarà il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento.

Art. 11. Per la tassa, per le multe e per le spese l'Erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti.

Art. 12. L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione o da inesatta applicazione della tariffa si prescrive, tanto per la Amministrazione, quanto pel contribuente, nel termine di due anni. Scorso queste termine, la Amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile del mancata od incompleta riscossione.

I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode.

Art. 13. È data facoltà ai Consigli comunali di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa.

I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, sapone, materie grasse, ed altre di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati.

Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare e per quell'uso effettivamente consumati.

Ai Comuni chiusi è fatta pur facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.

Un Decreto R. fisserà il *maximum* della tariffa pei dazi di consumo e della tassa addizionale a quella governativa che i Comuni possono imporsi.

Art. 14. Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato.

Art. 15. Le tasse a pro dello Stato imposte dalla presente legge sono riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni.

La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi e degli addizionali nei Comuni aperti si farà anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi.

Art. 16. È concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuotere per mezzo di agenti proprii i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito sarà diviso in parti uguali fra il Governo ed i Comuni.

Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo e i Comuni possono fare degli appalti.

Art. 17. La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi Comuni i quali ne facciano dimanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate col regolamento. In questo caso sarà lecito ai Comuni stessi di variare le tariffe nei limiti dell'articolo 13 e di accordo coll'autorità finanziaria, provvedendo però sempre a ciò che la somma dovuta allo Stato sia prelevata innanzi tutto mediante la tassa sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo.

Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente legge per uva, mosto o vino immesso in un Comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento di cui è parola nell'articolo 19. Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo, i Comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate per gli effetti della presente legge a quelle degli agenti governativi.

Art. 18. Quando nell'Amministrazione del dazio di consumo il Governo succeda al Comune, o viceversa, avrà luogo anche il trapasso degl'impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio con quelle condizioni che saranno determinate dal regolamento.

Art. 19. Un regolamento da approvarsi con R. Decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

1. Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica, ed ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei Comuni chiusi;

2. Pel deposito, transito o restituzione di tassa nella esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni chiusi;

3. Per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei Comuni aperti;

4. Per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette a tassa e per la circolazione dei loro prodotti;

5. Per i modi di abbonamento e d'appalto;

6. Per le condizioni del trapasso degli impiegati e locali dal Governo al Comune e viceversa.

Art. 20. Sarà punito con multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti che saranno prescritti, o notifichi quantità e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Art. 21. Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge ed alle discipline del relativo regolamento sarà punita con multa da 5 a 150 lire.

Art. 22. Gli agenti dell'Amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento, o se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all'incanto coll'intervento dell'Autorità competente.

Il proprietario però potrà sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese o del massimo della multa.

Art. 23. I locali di fabbrica delle merci indicate all'art. 2, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli d'esercizio nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza.

Gli agenti dell'Amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni.

In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'Autorità giudiziaria; in mancanza di questa, colla assistenza del Sindaco o d'un suo delegato.

Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di contravvenzioni flagranti.

Art. 24. L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione.

Art. 25. Gli articoli 80 e seguenti sino al 91 inclusivo del regolamento doganale, approvati provvisoriamente con legge del 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, intendendosi all'uopo sostituite le Autorità ed agenti daziarii alle Autorità ed agenti doganali.

Disposizioni transitorie.

Art. 26. La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la sua promulgazione.

Art. 27. Dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno d'aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione nelle antiche Provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle Provincie Parmensi, tutti i dazi di consumo, di provento erariale, che sono ora esistenti nelle varie Provincie dello Stato sulle bevande e sulle carni. Però dovranno essere pagati i debiti arretrati pei titoli sopraddetti.

I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati nell'art. 13, e verranno riscossi colle norme della presente legge e del relativo regolamento.

È data facoltà al Governo di permettere che le tasse sulle bevande e sulle carni, i dazi di consumo comunali si conservino a tutto l'anno 1866 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'art. 13 nei Comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite.

Art. 28. Passano a benefizio dei Comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'Erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente legge, e sui quali è data dall'art. 13 facoltà ai Comuni d'imporre il dazio. Ove il dazio di provento governativo ora colpisce gli stessi oggetti con tariffa superiore a quella annessa alla presente legge, le eccedenze passeranno a benefizio dei Comuni.

La riscossione di questi dazi sarà fatta colle tariffe ora vigenti, finchè i Comuni non abbiano provveduto con nuova tariffa entro i limiti di cui nell'art. 13.

Passa nello stesso modo alla città di Napoli e suoi casali la privativa della neve.

Art. 29. Tutte le leggi e decreti in quanto sono contrari alla presente legge sono abrogati.

Saranno pure abrogati i regolamenti particolari per l'applicazione dei dazi comunali in quanto fossero contrari al regolamento generale di cui è detto nell'articolo 19.

TARIFFA A. — *Dazi di consumo* (articoli 1, 3, 4 e 5).

	Comuni — Classe 1.a	2.a	3.a	4.a	5.a
Bevande	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Vino ed aceto in fusti, l'ettolitro	5 »	4 »	3 50	3 »	2 50
Vino ed aceto in bottiglie, l'una	0 10	0 08	0 07	0 06	0 05
Mosto (nei soli Comuni chiusi), l'ettolitro	4 »	3 20	2 80	2 40	2 »
Uva in quantità maggiore di 5 chil. (nei soli Comuni chiusi), il quintale	2 30	2 »	1 73	1 50	1 23
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, l'ettolitro	12 »	9 60	8 40	7 20	6 »
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac e liquori, id.	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Alcool, acquavite e liquori in bott., l'una	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
Carni					
Buoi e manzi, per capo	30 »	24 »	21 »	18 »	13 »
Vacche e tori, id.	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Vitelli sopra l'anno, id.	14 »	11 20	9 80	8 40	7 »
Vitelli sotto l'anno, id.	9 »	7 20	6 30	5 40	4 50
Maiali (nei soli Comuni chiusi), id.	8 »	6 40	3 60	4 80	4 »
Maiali piccoli da latte (id.), id.	2 50	2 »	1 73	1 50	1 23
Agnelli, capretti, pecore e capre (id.), id.	0 40	0 35	0 30	0 23	0 20
Carne macellata fresca nei Comuni chiusi e carne macellata fresca bovina nei luoghi di vendita dei Comuni aperti, il quintale	10 »	8 »	7 »	6 »	5 »
Carne macellata fresca porcina (nei Comuni chiusi), id.	8 »	6 40	3 60	4 80	4 »
Carne salata (id.), id.	13 »	12 »	10 50	9 »	7 50

La tassa sulle bestie bovine e sui maiali si riscuoterà a peso, ed in base alla tariffa della carne macellata fresca, diminuita del 20 per cento in quei Comuni che ne faranno richiesta, e che provvederanno i pesi occorrenti.

TARIFFA B. — *Tassa di fabbricazione* (art. 2)

Birra	l'ettolitro	L. 5
Acque gassose	»	» 3

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 3 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. 1828 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'osservanza della Legge in data 27 luglio 1862, relativa alle diserzioni militari, è protratta sino al 21 agosto 1865.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 20 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

Il N. 1829 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 7 gennaio 1838 sui giudizi esecutivi, tuttora vigente nelle Provincie Toscane;

Visto l'articolo 40 dell'abolita legge Toscana sul bollo del 23 febbraio 1851;

Visti gli articoli 14, 15 e 46 della legge sul bollo 21 aprile 1862;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a tanto che saranno in vigore nelle Provincie Toscane le attuali regole di procedura relative alla notificazione delle sentenze, la proibizione di eccedere il numero delle linee stabilito per ogni facciata dei fogli di carta bollata dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1862, non è applicabile alle copie da notificarsi in stampa delle sentenze di graduatoria e di approvazione di riparto, ed agli allegati delle medesime.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista la deliberazione 15 ottobre 1863 colla quale il Consiglio comunale di San Mango Piemonte nel Principato Citeriore fa istanza perchè sia autorizzata per causa d'utilità pubblica l'espropriazione forzata della sorgente d'acqua esistente in un fondo situato nel vicino Comune di Castiglione, proprio dei fratelli Cafaro, e l'occupazione dei fondi nel passaggio della medesima acqua mediante la costruzione di acquedotto che la conduca all'abitato dell'anzidetto Comune di S. Mango Piemonte, giusta la pianta descrittiva compilata dall'ingegnere Francesco De Pascale in data 9 maggio 1864;

Visto l'art. 470 delle leggi civili in vigore nelle Provincie meridionali, e l'art. 368 della legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, stata promulgata anche nelle medesime Provincie in forza della legge 25 agosto 1863, n. 1440,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di utilità pubblica la costruzione di acquedotto secondo la linea *A, B, C, D* tracciata in rosso nell'unita pianta dell'ingegnere De Pascale, deliberata dal Comune di S. Mango Piemonte per condurre all'abitato proprio le acque della sorgente indicata sotto la lettera *A* esistente nel fondo dell'*Acquavivoli* e *Vespani*, situato nel Comune di Castiglione ed appartenente alli Antonio e fratelli Cafaro.

Art. 2. È autorizzata l'espropriazione forzata della sorgente medesima, non che l'occupazione dei fondi pei quali passa l'acquedotto anzidetto, secondo la pianta sovramenzionata che d'ordine Nostro sarà vidimata dal Ministro dell'Interno.

Art. 3. Per l'espropriazione come sovra autorizzata si osserveranno le norme tuttora in vigore nelle Provincie Napolitane.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Torino addì 26 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

In udienza del 22 maggio u. s. S. M., sulla proposizione del Ministro Guardasigilli, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'ordine giudiziario:

Cacioppo Vincenzo, consigliere di Corte di cassazione destinato a servire in qualità di vice-presid. presso la Corte d'appello di Trani, nominato vice-presidente di prima categoria presso la stessa Corte d'appello.

In udienza del 19 giugno

Cafone Saverio, consigliere della Corte d'appello in Trani, collocato in aspettativa per mesi sei e colla metà dell'annuo suo assegno.

In udienza del 3 luglio corrente

Ludovici Raffaele e D'Amori Giuseppe, consiglieri di Corte d'appello, traslocati, il primo da quella di Aquila in Trani, e il secondo da Trani in Aquila;

Cucca Domenico, sostituito procuratore dei poveri in aspettativa, nominato sost. procuratore dei poveri presso la sezione di Corte d'appello di Potenza.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 3 luglio 1864:

Accusani cav. Luigi, presidente del tribunale di circondario di Pinerolo, promosso alla prima categoria;

Roddolo cav. Tommaso, id. di Savona, id. alla 2.a categoria;

Rebaudi Stefano, sostituito procuratore del Re presso il tribunale di circondario in Genova, id. alla 1.a categoria;

Gaffodio Antonio, sostituito procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Vercelli, id. alla 2.a categoria;

Satta Puliga Antonio, id. di Cagliari, id. alla 3.a categoria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la Legge del 3 maggio 1857 sulla soppressione e liquidazione delle Piazze privilegiate;

Visto il R. Decreto della stessa data col quale sono stabilite le norme per l'esecuzione della Legge medesima;

Sentito il parere della Giunta instituita in virtù dell'art. 4 dell'anzidetto Reale Decreto,

Approva l'annesso Elenco di Piazze di *Misuratore*, *Droghiere e Venditore di robe vive*, liquidate a termini della surriferita Legge.

N. d'ordine	Cognome e Nome dei Richiedenti	Luogo dove esisteva la piazza	Finanza primitiva	Prezzo di liquidazione
	Piazze di Misuratore.			
	Provincia di Torino.			
1	Gros Amato	Nole	L. 500	L. 630
	Piazze di Droghiere e Venditore di robe vive.			
	Provincia di Cuneo.			
1	Unnia Antonia Costanza vedova Razzetti, Giuseppina vedova Vermiglio sorelle del fu Giuseppe, ed Unnia Costanza del fu Giovanni moglie Brero	Cuneo	L. 2600	L. 3900
2	Barbesio Marianna moglie Oresio, Celestà moglie Testa sorelle del fu Pietro; Unnia Costanza del fu Giovanni moglie Brero; Unnia Antonia Costanza vedova Razzetti e Giuseppina vedova Vermiglio sorelle del fu Giuseppe. — Luciano Pietro, Giacomo, Maddalena e Francesca moglie Fassino fratelli e sorelle del fu Pietro	Cuneo	L. 3000	L. 3900
	Provincia di Novara.			
3	Cavaglià, Congregazione di Carità	Cavaglià	L. 600	L. 780
	Provincia di Torino.			
4	Massa Rayneri rappresentata da Giuseppe Cacciatore	Cirié	L. 1100	L. 1430

Dato a Torino dal Ministero delle Finanze, addì 16 luglio 1864.

Pel Ministro, G. BORROMEO.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 20 *Luglio* 1864

MINISTERO DELLE FINANZE.
Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Avviso.

I titoli di servizio, e gli altri documenti che debbono formar corredo delle domande presentate alla Corte dei Conti del Regno per ottenere la liquidazione delle pensioni possono essere prodotti in originale, o in copia autentica.

Nel primo caso e quando abbiano potuto essere scritti originariamente in carta libera non occorre che siano muniti del bollo straordinario, sino a tanto che il procedimento per la liquidazione ha luogo in via meramente amministrativa; nel secondo caso, vale a dire allorchè si presentano in copia autentica, tali copie debbono essere scritte su carta filigranata col bollo a cent. 50, a norma di quanto dispone il n. 5 dell'art. 23 della Legge 21 aprile 1862, se si tratta di titoli o documenti i cui originali non sieno depositati in pubblici archivi, e sulla carta filigranata a L. 1 giusta il successivo n. 17 dello stesso articolo di legge se si tratta di titoli o documenti depositati nei suddetti archivi.

Si pongono pertanto in avvertenza tutti coloro che possono avervi interesse, che la Corte dei Conti non ammetterà, e riterrà come non presentate quelle copie autentiche di titoli di servizio, o di altri documenti, che ai termini della legge non fossero scritte sulla carta filigranata col bollo prescritto.

Torino, addì 2 luglio 1864.

Il Ministro MINGHETTI.

—

CONSIGLIO DI VIGILANZA
del Collegio Reale delle Fanciulle in Milano.

Avviso di concorso.

È vacante, nel R. Collegio delle Fanciulle in Milano, un posto di maestra interna delle classi elementari coll'annuo stipendio di L. 1000, oltre il vitto e l'alloggio, ed, in caso di risulta, anche un posto d'istitutrice collo stipendio d'annue L. 600, oltre il vitto e l'alloggio, e col diritto di un aumento del quinto sullo stipendio ad ogni decennio.

Per questi due posti è aperto il concorso fino a tutto il 15 d'agosto prossimo venturo.

Le domande in carta bollata saranno dirette al Consiglio di vigilanza del Collegio (presso l'ufficio del Regio Provveditore agli studi in Milano).

Per l'ammissione al concorso dell'uno e dell'altro posto si richiede:

1. L'atto di nascita;

2. L'attestato di un medico che la concorrente non abbia alcuna malattia, od alcun difetto fisico che la renda inabile all'officio a cui aspira;

3. L'attestato della Giunta municipale del Comune in cui essa ebbe domicilio per tre anni, che ne dichiari la distinta moralità;

4. La patente di maestra elementare superiore per quelle che aspirano al posto di maestra, e almeno la patente del grado inferiore per le aspiranti al solo posto d'istitutrice;

5. Quegli altri titoli che possono giovare alla concorrente, fra cui la prova di conoscere e di parlare correttamente il francese.

Le aspiranti al posto di maestra dovranno dichiarare se, nel caso che non fossero considerate per questo posto, intendano di concorrere anche a quello di istitutrice.

Nell'istanza dovranno altresì indicare con precisione l'attuale loro domicilio.

Con altro avviso le aspiranti saranno prevenute del giorno e del luogo in cui si dovranno presentare per essere ammesse ad un esperimento scritto ed orale sul grado di coltura conveniente all'uno od all'altro officio posto a concorso.

Milano, il 30 maggio 1864.

—

REGIA DELEGAZIONE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
in Napoli.

Il giorno 16 prossimo agosto avrà luogo il concorso di esame per i mezzi posti gratuiti che saranno vacanti il venturo anno scolastico 1864-65 nel Convitto annesso al Liceo Ginnasiale Vittorio Emanuele.

Per essere ammessi gli aspiranti dovranno presentare al Preside del Liceo non più tardi del 1.o agosto:

« 1. Una domanda scritta intieramente di proprio « pugno, in cui dichiareranno a quale classe dei corsi « secondari intendono essere ascritti;

« 2. L'atto di nascita debitamente legalizzato, da cui « risulti che alla prossima apertura dell'anno scolastico « i richiedenti non avranno età maggiore di 12 anni;

« 3. Un attestato degli studi fatti, da cui si vegga « che gli aspiranti entrano per lo meno alla 1.a classe « ginnasiale;

« 4. Un attestato di vaccino o sofferto vaiuolo, ed « un altro che comprovi avere una costituzione sana e « scevra di ogni genere di malattia attaccaticcia e « schifosa;

« 5. Un ordinato del Consiglio Municipale in cui si « dichiari — la professione del padre — il numero e la « qualità delle persone componenti la famiglia — la « somma pagata a titolo di contribuzione — il patri- « monio che il padre o la madre posseggono.

« L'esame sarà per iscritto e orale.

« Quello per iscritto consiste in una composizione « italiana e un quesito di aritmetica per gli alunni che « hanno solamente compiuto il corso elementare; in « una composizione italiana ed in una versione dal la- « tino adattata alla classe rispettiva, da cui provengono « gli aspiranti, per tutti gli altri.

« L'esame orale verte sulle materie che sono richieste « per la promozione alla classe a cui aspirano rispetti- « vamente i candidati. » (Regolamento 1 giugno 1862.)

Napoli, il 20 giugno 1864.

Il Regio delegato
PAOLO EMILIO IMBRIANI.

ESTERO

SPAGNA. — Nella legge sulla stampa, già conosciuta per le discussioni parlamentari e sanzionata dalla Regina, si osservano le seguenti disposizioni:

Al titolo 1, art. 6. Non sarà pubblicato alcuno scritto sul domma della nostra santa religione, sulla sacra scrittura o sulla morale cristiana, senza approvazione dei diocesani.

Art. 7. Il Governo è autorizzato a proibire l'importazione sul territorio spagnuolo di qualunque scritto stampato o pubblicato in paese estero.

Art. 8. Il ministro dell'interno prenderà i provvedimenti che riputerà convenienti intorno all'annunzio, alla vendita e alla distribuzione degli stampati.

Al tit. 3, art. 26. I delitti che, non contemplati nel codice penale, saranno commessi coll'attaccare o volgere in ridicolo la religione cattolica, apostolica e romana e il culto di essa, o coll'offendere il sacro carattere dei ministri di essa, saranno puniti colla pena della reclusione; se sono commessi eccitando all'abolizione o al cambiamento della detta religione, o provocando la pratica di qualsivoglia altra religione, la pena sarà la prigione correzionale. In entrambi i casi vi sarà multa da 100 a 500 piastre.

Art. 27. Gli scritti che attaccheranno, offenderanno o degraderanno la sacra persona del Sovrano, la sua dignità, i dritti e le prerogative in qualunque modo o sotto qualunque forma, non previsti nel codice penale, saranno puniti colla reclusione se l'attacco, l'offesa e il significato furono gravi; se leggieri colla prigione correzionale.

Art. 28. I delitti compresi sotto questo titolo saranno giudicati dai tribunali e nelle vie ordinarie.

Al tit 4, art. 29. Si commette un delitto speciale di stampa:

1. Negli scritti che attaccano la forma del governo stabilito; 2. in quelli che tendono ad incagliare il libero esame dei poteri costituzionali del Governo o dei Corpi legislativi; 3. in quelli che pubblicano massime o dottrine tendenti a perturbare la pubblica tranquillità; 4. in quelli che spingono alla disubbidienza alle leggi od alle autorità o che, per minaccia o suggerimento, cercano d'incagliare la libertà di queste; 5. in quelli che tendono al rilassamento della fedeltà o disciplina della forza armata in modo non previsto dalle leggi militari.

Al titolo 5, art. 37. Vi sarà a Madrid un giudice della stampa della stessa classe e categoria dei giudici di prima istanza della capitale, e in caso di malattia, assenza o vacanza vi sarà sostituito il decano di questi giudici.

Art. 42. Il giurì della stampa sarà composto di 12 giudici del fatto sotto la presidenza del giudice della stampa.

Al titolo 7, art. 81. Quando un giornale sarà stato condannato o colpito di multa si annienteranno gli esemplari che avranno provocato questa condanna: si renderanno all'editore gli esemplari del giornale assolto dal giurì.

Al titolo 9, art. 95. È proibito aprire sottoscrizioni pubbliche per pagare le multe imposte dal giurì. Chi ne aprirà sarà condannato dal governatore civile alla somma di 1000 reali, senza pregiudizio delle altre azioni di diritto.

Al titolo 10, art. 102. Nel caso che l'individuo responsabile di una multa sia insolvente, sarà sottoposto alla prigione durante il tempo necessario secondo il codice penale.

Art. 103. Le composizioni drammatiche stampate o scritte non potranno essere rappresentate sui teatri senza permissione dell'autorità. Le appendici saranno sottoposte per la loro circolazione alle stesse formalità.

Tutte le disposizioni mentovate sono in data di palazzo il 29 di giugno 1864, sottoscritte dalla Regina e controsegnate dal ministro dell'interno Antonio Caneras de Castillo. (*Gazzetta di Madrid* del 15 luglio).

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 21 LUGLIO 1864

Leggesi nel *Moniteur Universel* in data di Parigi 18 luglio:

S. A. I. la Principessa Maria Clotilde Napoleone e il Principe neonato godono perfetta salute.

Dopo il parto di S. A. I. il limosiniere del Palais Royal, assistito dal parroco di S. Rocco, procedette alla cerimonia di dar l'acqua battesimale al Principe neonato.

Fu quindi redatto sui registri della famiglia imperiale processo verbale della nascita del Principe da S. E. il ministro della Casa dell'Imperatore e delle belle arti, incaricato provvisoriamente del Ministero di Stato, assistito da S. E. il ministro presidente del Consiglio di Stato e in presenza di S. M. l'Imperatrice, di S. A. I. il Principe Imperiale, di S. A. I. il principe Napoleone, di S. E. il guardasigilli, delle LL. EE. il conte Walewski, membro del Consiglio privato e il maresciallo Magnan, designati dall'Imperatore come testimonii, di S. E. il granmastro delle cerimonie, dei ministri d'Italia e di Portogallo e delle dame e degli ufficiali di servizio delle Case delle LL. MM. e delle LL. AA. II.

Il Principe ricevette i nomi di Napoleone Luigi Giuseppe Girolamo.

DIARIO

La prima Camera del Regno d'Annover ha rigettato la recente risoluzione della seconda Camera per la quale il Governo era invitato, in aspettazione di una marina federale, a fondare per intanto una marina speciale, che col tempo sarebbe stata il contingente annoverese della flotta comune. È avviso alla prima Camera essere dovere della Dieta germanica di creare una marina tedesca. Ma ciò che conviene all'Annover, disse il conte di Knyphausen, sarebbe di offerire una stazione navale all'Austria.

« Cedendo il nostro porto di Geestemunde, aggiunse, noi avremmo il vantaggio di non essere minacciati di disegni d'annessione e di ottenere un contrappeso all'influenza della Prussia che si è stabilita nella baja della Jahde. All'Austria, voi lo vedete, continuano ad essere volte tutte le simpatie della nostra aristocrazia. »

L'Austria e la Prussia fecero nella Dieta germanica, tornata del 14 corrente, la seguente proposta: « Poscia che la Dieta germanica ha invitato il Governo d'Oldenborgo a presentare il più presto possibile un'esposizione che motivi le pretensioni messe innanzi da S. A. R. il Granduca d'Oldenborgo alla successione nei Ducati d'Holstein e Slesvig, analogo invito si porga a S. A. il Principe ereditario di Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg riguardo ai diritti di successione ch'egli fa valere da lungo tempo, e che non sono più i soli intorno ai quali la Dieta ha da prendere una decisione ». L'Austria e la Prussia dichiararono che questa loro proposta mira a determinare un modo di esame equo delle pretensioni sollevate. A richiesta della Baviera, il voto sulla proposta austro-prussiana fu rimandato ad oggi. Notiamo intanto che fra i delegati federali alla Dieta una parte vorrebbe riconoscere il Duca d'Augustenbourg come Sovrano dello Slesvig-Holstein col semplice voto di maggioranza dell'Assemblea, e un'altra non meno potente, e con essi Austria e Prussia, sostengono la necessità di por fine alle varie pretese con una sentenza giudiziaria dopo aver sentiti i pretendenti. Ora in virtù della costituzione federale un tribunale speciale o la Corte austragale si erige esclusivamente per giudicare nelle controversie tra i membri della Confederazione; bisognerebbe dunque nel presente caso, per giungere ad una sentenza giudiziaria, o applicare la Corte austragale per eccezione o creare un tribunale *ad hoc*. Usisi poi l'uno o l'altro di questi mezzi, e allora non basta più la semplice maggioranza assoluta, ma vi vuole la maggioranza dei due terzi dei membri della Dieta. Resta a vedere se in questo conflitto di forme vincerà l'Austria o la Baviera, chè in quanto alla sostanza tutta la Dieta è unanime a favore dell'Augustenbourg.

Il consigliere di Stato Halbhuber fu nominato commissario austriaco nel Jutland, e il conte Moltke è da Cristiano IX mandato a Vienna primo plenipotenziario per negoziare la pace.

Fu pubblicato a Stoccolma dall'ufficio centrale di statistica il conto generale della popolazione della Svezia e della Norvegia. Il primo Regno aveva l'anno scorso oltre 4,200,000 abitanti e il secondo 1,500,000. L'*Aftonbladet*, istituendo confronti, afferma che la popolazione scandinava della Danimarca è di due circa milioni. Mettendo adunque insieme le tre nazioni scandinave, conchiude il giornale svedese, si giunge quasi ad un totale di otto milioni d'anime e tutta gente valorosa, svegliata e industre.

Annunziasi da Lisbona che molti commercianti hanno chiesto al Governo la libera introduzione dei cereali perchè i magazzini son vuoti e il ricolto insufficiente.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Messina, 20 *luglio.*

Lettere da Tunisi recano che l'insurrezione vi è quasi finita. Le città limitrofe sono tranquille, e gli Europei vi fanno ritorno. L'inviato turco ripartirà prossimamente. Parlasi di un trattato della Porta col Vicerè d'Egitto per occupare Tunisi con milizie egiziane.

Parigi, 20 *luglio.*

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura)	— 66 30
id. id. 4 1/2 0/0	— 94 20
Consolidati Inglesi 3 0/0	— 90 7/8
Id. italiano 5 0/0 in contanti	— 68 10
Id. id. id. fine corrente	— 68 20
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 1008
Id. id. id. italiano	— 508
Id. id. id. spagnuolo	— 610
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 352
Id. id. Lombardo-Venete	— 531
Id. id. Austriache	— 403
Id. id. Romane	— 341
Obbligazioni	— 228

Parigi, 20 *luglio.*

Il Re del Belgio ha visitato l'Imperatrice; si recherà domani a Vichy.

I giornali annunziano che l'Imperatore Napoleone recherassi verso la fine d'agosto a Baden ove s'incontrerebbe col Re di Prussia.

Londra, 21 *luglio.*

Lo *Standard* dice correr voce che l'assassino di Briggs sia stato arrestato a Queenstown.

Berna, 21 *luglio.*

Una circolare del Governo federale invita le Potenze a prender parte al Congresso internazionale che si terrà quest'autunno a Parigi onde regolare le relazioni telegrafiche fra gli Stati europei.

Berlino, 21 *luglio.*

Dalla *Gazz. del Nord.* Le truppe annoveresi a Rendsburg hanno attaccato lunedì e martedì i posti prussiani e minacciarono tumultuosamente di attaccare anche le ambulanze prussiane. Le truppe prussiane furono obbligate di restare sotto le armi durante tutta la notte. Furono spediti ordini al comandante federale onde prevenire che si rinnovino questi eccessi; tuttavia questi nuovi sintomi di una pericolosa opposizione devono richiamare la seria attenzione del Governo Federale.

Parigi, 21 *luglio.*

Dal *Moniteur*. — Il ministro degli esteri fu chiamato da alcuni giorni a Vichy per conferire coll'Imperatore. La salute dell'Imperatore è perfetta.

Il Re dei Belgi è atteso domani a Vichy.

Nuova York, 10 *luglio.*

Assicurasi che il generale federale Vallace fu battuto nel Maryland dopo otto ore di combattimento.

FATTI DIVERSI

NOTIZIE ACCADEMICHE. — La Regia Accademia Militare di Svezia ha testè nominato a suo Socio straniero il generale del Genio signor conte Menabrea.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 11 al 17 luglio 1864.

MERCATI	QUANTITA' esposte ettol.	QUANTITA' esposte miria	PREZZI da		PREZZI a		PREZZO medio	
CEREALI (1) *per ettolitro*								
Frumento	2750	»	18	50	21	»	19	75
Segala	1008	»	13	75	14	75	14	25
Orzo	717	»	14	»	15	»	14	50
Avena	1050	»	11	95	12	90	12	42
Riso	2750	»	26	»	30	25	28	12
Meliga	4525	»	11	20	14	50	12	85
VINO *per ettolitro* (2)								
1.a qualità	1893		54	»	64	»	59	»
2.a Id.			40	»	50	»	45	»
BURRO *per chilogramma*								
1.a qualità	»	1895	1	80	1	60	1	85
2.a Id.			1	50	1	90	1	55
POLLAME *per caduno*								
Polli . n. 14225	»	»	»	60	1	50	1	05
Capponi » »	»	»	»	»	»	»	»	»
Oche . » 10	»	»	2	50	3	»	2	75
Anitre . » 580	»	»	1	20	1	60	1	40
Galli d'India 160	»	»	2	50	4	25	3	37
PESCHERIA FRESCA *per chilo*								
Tonno e Trota	»	85	3	25	3	50	3	37
Anguilla e Tinca	»	158	1	63	2	»	1	82
Lampreda	»	»	»	»	»	»	»	»
Barbo e Luccio (3)	»	85	»	75	1	55	1	15
Pesci minuti	»	180	»	55	»	65	»	60
ORTAGGI *per miria*								
Patate	»	4300	»	50	»	60	»	55
Rape	»	1500	1	40	1	50	1	45
Cavoli	»	3800	»	80	»	90	»	85
FRUTTA *per miria*								
Castagne	»	»	»	»	»	»	»	»
Castagne bianche	»	»	»	»	»	»	»	»
Fichi	»	100	4	50	5	50	5	»
Albicocche	»	1000	2	50	3	50	3	»
Pere	»	1500	1	25	2	»	1	62
LEGNA *Per miria*								
Quercia			»	40	»	50	»	45
Noce e Faggio	»	16000	»	25	»	45	»	40
Ontano e Pioppo			»	30	»	35	»	32
CARBONE *per miria*								
1.a qualità			1	10	1	20	1	15
2.a id.	»	7602	»	80	»	90	»	85
FORAGGI *per miria*								
Fieno	»	9300	»	80	1	»	»	90
Paglia	»	6600	»	60	»	65	»	62
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE								
PANE *per cadun chilo*								
Grissini			»	45	»	55	»	50
Fino			»	35	»	40	»	38
Casalingo			»	30	»	35	»	32
CARNE *per cadun chilo* (4)		*Capi macellati*						
Sanati	»	97	1	30	1	70	1	50
Vitelli	»	417	1	20	1	33	1	27
Buoi	»	76	1	05	1	25	1	15
Moggie	»	25	»	80	1	05	»	92
Soriane	»	4	»	60	»	80	»	70
Malali	»	3	1	40	1	80	1	60
Montoni	»	70	1	10	1	20	1	15
Agnelli	»	»	»	»	»	»	»	»
Capretti	»	32	1	10	1	20	1	15

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 26.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Nei macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Rorà, ed in via Accademia Albertina, casa Casana, la carne di vitello si vende L. 1 21 per cadun chilogramma.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.
(*Bollettino officiale*)

21 Luglio 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 68 25 10 25 — corso legale 68 12 1/2.

BORSA DI NAPOLI — 20 Luglio 1864.
(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 67 90 chiusa a 67 90.
Id. 3 per 0/0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI 20 Luglio 1864.
(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente			
Consolidati Inglesi	L.	90 7/8		90 7/8	
3 0/0 Francese	»	66 20		66 25	
5 0/0 Italiano	»	68 10		68 20	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	510	»	508	»
Id. Francese	»	1001	»	1008	»

G. FAVALE gerente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Ancona.

Situazione degli stabili: Provincia	Situazione degli stabili: Comune	Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Ancona	Sirolo	Rustici	4	27577 00	Direz. Dem le di Ancona	28 luglio 1864

Ancona, il 6 luglio 1864.

UFFICIO D' INTENDENZA MILITARE

DEL PRIMO DIPARTIMENTO

AVVISO D'ASTA

Nell'incanto seguito il giorno 6 corrente luglio, per la provvista di 60 lotti TELA sotto descritta essendo stata l'asta dichiarata deserta per lotti 50, si notifica che alle ore 2 pom. precise del 29 corrente si procederà, avanti l'Intendente militare del 1.o Dipartimento, e nel locale detto delle Cappuccine, via Nuova, num. 28, piano terreno, ad un nuovo esperimento d'asta ed alle stesse condizioni del primo.

INDICAZIONE DELLE PROVVISTE A FARSI

Tela cruda crociata lotti 50, per cadun lotto 10,000, prezzo parziale L. 1,50, importare di cadun lotto L. 15,000, deposito per cadun lotto L. 1,500, da consegnarsi in Torino.

L'introduzione dovrà farsi nei magazzini dell'Amministrazione militare nel termine di mesi sei, cioè metà nei primi quattro mesi e metà nei due mesi successivi.

Le condizioni d'appalto ed il relativo campione sono visibili presso l'Ufficio d'Intendenza militare nel locale suddetto.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 8 il fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

In questo nuovo incanto, giusta l'art. 71 del Regolamento approvato con R. Decreto 13 dicembre 1863, si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero degli accorrenti e delle offerte.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti alla impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere all'Ufficio d'Intendenza militare, che procede all'appalto, la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei Depositi e Prestiti, o nelle Tesorerie provinciali di un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto o lotti cui vogliono far partito

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli Uffizi di Intendenza e Sotto-Intendenza militare del Regno.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Intendenza militare di questo 1.o Dipartimento ufficialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che li offerenti abbiano presentato la ricevuta del deposito fatto.

La stipulazione del relativo contratto, a tenore dell'art. 96 § 2 della legge 21 aprile 1862, non dà luogo a spese di registro, epperciò il deliberatario non dovrà sottostare che a quelle di emolumento, di carta bollata e di copia.

Torino, il 14 luglio 1864.

Per detta Intendenza
Il Commissario di Guerra
SPERONI.

3369

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

AVVISO

Si fa noto al pubblico che negl'incanti tenutisi oggi in questo Ministero, il prodotto della prossima pesca autunnale nelle valli di Comacchio fu deliberato all'autore della migliore offerta stata presentata in L. 530,390, e che il termine utile per l'aumento, non inferiore al ventesimo su tale prezzo, scadrà alle ore 11 antimeridiane precise del giorno di martedì 26 del corrente mese di luglio.

Stan ferme nel resto tutte le altre avvertenze già fatte di pubblica ragione col precedente avviso del 27 scorso giugno.

Torino, addì 14 luglio 1864.

Per detto Ministero
Il direttore capo della 2.a divisione
E. SEGRÈ.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

AVVISO D'ASTA

COL METODO DEL PARTITO SEGRETO

Il giorno 25 dell'andante mese di luglio alle ore 11 antimeridiane avrà luogo in questo ufficio di prefettura l'asta pubblica per l'appalto delle opere occorrenti nei magazzini di proprietà demaniale, situati nella darsena di Livorno, per il prezzo valutato di lire 36,101 26.

L'appalto di cui sopra verrà concluso in base alla perizia compilata dal Genio civile il giorno 10 giugno 1862, approvata dal ministero delle finanze con nota del 12 marzo ultimo, num. 11161, 1369, e con tutte le condizioni determinate nel capitolato compilato dall'ingegnere capo signor Bosi, il 10 giugno 1864, approvato dal detto ministero con nota del 1 luglio corrente num. 31189, 4600; quali perizia e capitolato dovranno rimanere allegati all'atto di deliberamento come parte integrante dello stesso, e perciò sono ostensibili a chiunque in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

L'asta avrà luogo col metodo del partito segreto, e l'appalto di cui sopra verrà deliberato a favore di colui che presenterà un ribasso maggiore di quello preventivamente determinato in una scheda suggellata, che verrà aperta dopo riconosciuti tutti i partiti i quali dovranno essere fatti in offerte chiuse e suggellate, che saranno ricevute fino ad un'ora prima dell'asta.

Gli attendenti dovranno nelle offerte uniformarsi a tutte le condizioni del capitolato senza alcuna variazione, e dovranno accompagnarle da un certificato a firma d'un ingegnere del Genio civile, constatante la loro idoneità, con data infra mesi sei, e con un deposito in contanti di L. 1805,06, uguale ad un ventesimo del prezzo, o con titoli corrispondenti sul debito pubblico.

I termini utili per il ribasso del ventesimo sono determinati a giorni 15, che avranno fine alle ore 12 precise del giorno 9 dell'entrante agosto.

Il deliberatario, non più tardi di giorni dieci da decorrere dal dì che sarà spirato il termine suddetto, e ricevuto l'avviso che gli verrà dato dalla prefettura di non essere state presentate offerte di ribasso, dovrà stipulare l'atto di sottomissione e dare la cauzione col versamento nella cassa dei depositi e prestiti di Firenze di L. 3610 12 in contanti o in titoli del debito pubblico del Regno, corrispondenti ai sensi dell'art. 9 del capitolato suddetto.

Il pagamento del corrispettivo verrà eseguito ai sensi dell'art. 12 di detto capitolato, cioè una metà di quanto il deliberatario potrà risultare creditore appena sarà approvata dal ministero, giusta il prescritto del regolamento, la liquidazione finale da eseguirsi dall'ingegnere incaricato ed in allora verrà pure restituita o svincolata la cauzione, e l'altra metà nel corso del 1865.

Il deliberatario dovrà eleggere il domicilio in Livorno per tutti gli effetti del contratto a stipularsi.

Le spese tutte inerenti agli avvisi, atti d'incanto, sottomissione, ed alle copie, meno la tassa del registro, di cui l'atto va esente, saranno a carico del deliberatario, perlochè unitamente alle offerte gli attendenti dovranno depositare presso il segretario capo lire 250, da conteggiarsi compiti gli atti in base alla tariffa in vigore.

Livorno, 7 luglio 1864.

Il segretario capo
D. SILVAGNI.

3626

CIRCONDARIO DI LEVANTE

COMUNE D'ARCOLA

Avviso

È aperta l'attendenza per la cattedra di grammatica in quest'istituto Bastreri-Tancredi, coll'annuo stipendio di lire italiane 1250 oltre l'alloggio.

Gli aspiranti dovranno dirigere al sottoscritto, franchi di posta, la loro domanda su carta da bollo, il certificato di moralità e la patente d'idoneità entro il 16 del prossimo agosto.

Arcola, 15 luglio 1864.

Il sindaco
D. Flamberti.

3566

SOCIETA' ANONIMA DEI CONSUMATORI DI GAZ-LUCE

Per determinazione presa dal Consiglio d'amministrazione, in seduta d'oggi, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria, nella sala del Teatro Nazionale, alle ore 2 pomeridiane di venerdì 5 agosto p. v., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Concessione del Municipio alla Società di metà della pubblica illuminazione. Approvazione di condizioni accettate dal Consiglio d'amministrazione;
2. Autorizzazione di mutuo;
3. Pianta degl'impiegati (articolo 22 dello Statuto);
4. Relazione sull'andamento generale della Società e sul conto del primo semestre 1864;
5. Medaglia di presenza ai membri del Consiglio (art. 30 dello Statuto);
6. Interpretazione in via di massima dell'ultimo alinea dell'art. 8 dello Statuto sociale;
7. Dimissione d'un consigliere di amministrazione.

Per avere accesso alla sala è necessario che i signori soci si provvedano (art. 18 dello Statuto sociale) d'uno scontrino, che sarà loro rilasciato nell'Ufficio centrale della Società da domani fino al giorno dell'Assemblea; nel quale giorno saranno spediti presso il camerino del Teatro predetto dalle ore 9 mattutine all'ora d'ingresso.

Le deliberazioni non saranno valide (articolo 16) se non interverrà la metà dei soci e non saranno rappresentati i tre decimi del capitale sociale.

Nel caso suespresso che, cioè, il numero degl'intervenuti ed il capitale rappresentato non raggiungano le volute proporzioni, è fin d'ora nuovamente convocata l'Assemblea generale degli Azionisti nel Teatro sovraindicato alle ore 2 pomeridiane di sabato 20 stesso mese di agosto.

In questa seconda seduta le deliberazioni prese sull'ordine del giorno sovraesteso, saranno valide (art. 17) qualunque sia il numero degl'intervenuti

Gli scontrini d'accesso per la *seconda*, saranno rilasciati nel modo e luogo stabiliti per la *prima convocazione.*

Torino, il 18 luglio 1864.

3599 *L'AMMINISTRAZIONE.*

VENDITA VOLONTARIA

del tenimento detto di S. Girolamo

Nel giorno di martedì 9 agosto 1864, alle ore 9 del mattino, in Biella, in una sala del palazzo Vescovile, per parte del Seminario Vescovile Maggiore si procederà all'incanto per la vendita del tenimento detto di San Gerolamo, sul territorio di Biella e Chiavazza, in vicinanza della città, sovra collina, in amena situazione, con incantevole prospetto al mattino, a giorno e a sera, e consistente in vasto fabbricato, già ad uso di convento, con chiesa, giardino, cascine, campi, vigne, prati e boschi, in tre lotti, con deliberamento al miglior offerente in aumento al prezzo fissato da perizia per ciascun lotto, come infra;

Lotto primo di are 1931, 60, 89 (giornate 50, 69, 11, 6), al prezzo di L. 63,882 39.

Lotto secondo di are 505, 17, 40 (giornate 13, 25, 9, 3), al prezzo di L. 11,020 01;

Lotto terzo di are 484, 57, 97 (giornate 12, 71, 5, 6), al prezzo di L. 12,162 79.

Le condizioni sono visibili in Biella presso il notaio sottoscritto.

Biella, 28 giugno 1864.

3303 Notaio Ramella.

AVVISO

Con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario di Torino il giorno 16 andante luglio, li signori Giuseppina Chiomba, Carlo, Filippo, Domenico, Egidio e Paolo, Arcangela e Luigia madre e figli Vay del fu Luigi, dichiararono nelle rispettive loro qualità di volersi astenere dall'eredità morendo dimessa dal rispettivo marito e padre Luigi Vay, morto il 30 aprile scorso in Manta di Saluzzo. 3350

SOCIETA' ANONIMA DEGLI ESERCENTI DI TORINO

PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE GABELLARIO

Convocazione ordinaria dell'Assemblea generale degli Azionisti, nella sala del Teatro Nazionale per lunedì prossimo 25 corrente, alle ore 2 pomeridiane.

Per determinazione del Consiglio d'Amministrazione, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria nel giorno, nel locale e nell'ora sovraindicati, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Conto del primo semestre 1864;
2. Comunicazioni diverse.

Perchè le deliberazioni siano valide, è necessario l'intervento dei tre decimi di soci, i quali rappresentino i tre decimi del capitale sociale.

Essi sono quindi pregati d'adoperarsi ad evitare i disagi d'una seconda convocazione.

Torino, 20 luglio 1864.

3398 *L'AMMINISTRAZIONE.*

CONGREGAZIONE DI CARITA' DI GIAVENO

Avviso d'incanto definitivo

Essendosi in tempo utile fatto l'aumento del ventesimo al prezzo di L. 630, a cui con atto d'incanto delli 2 corrente mese venne deliberata la vendita d'una piazza da speziale stabilita in Giaveno,

Si notifica

Che sabbato prossimo 30 corrente luglio, alle ore 10 antimeridiane, nella sala delle adunanze della prefata congregazione, si aprirà il nuovo incanto per la vendita anzidetta, e si delibererà definitivamente all'offerente maggior aumento sulla somma di L. 661 50.

Il capitolato delle condizioni è visibile tutti i giorni nel suddetto locale.

Giaveno, 19 luglio 1864. 3606

DIFFIDAMENTO

Gottiè Lodovico residente in Torino, avvisa abbondantemente il pubblico che egli non riconoscerà mai qualsiasi debito od obbligazione che fosse per contrarre suo figlio Carlo pure in Torino dimorante. 3613

DIFFIDAMENTO

Giuseppa Baldassar Vignasa di Murisglio dichiara di non riconoscere alcun debito del figlio Stefano. 3627

3612 NOTIFICAZIONE.

L'usciere della giudicatura di Torino, Francesco Taglione, addì 16 corrente mese, notificò, a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, al sig. Michele Scapaticci, di domicilio, residenza e dimora ignoti, l'atto di pignoramento 28 giugno ultimo, fatto a mani del Ministero della Guerra, sull'instanza di Francesco Massaglia, d'Asti, in esecuzione di sentenza 29 agosto 1863, del giudice d'Asti, e domando 11 giugno ultimo, sullo stipendio ad esso Scapaticci assegnato dallo stesso Ministero, e fino alla concorrente dovuta ad esso Massaglia di L. 250, oltre gli accessorii, citando lo Scapaticci a comparire nanti la suddetta giudicatura, all'udienza delli 23 corrente, a senso dell'art. 761 del cod. di proc. civ.

Torino, 19 luglio 1864.

C. Setragno sost. Capriolio.

3620 ESTRATTO DI BANDO

Alli 28 corrente, ore 9 del mattino, in Alba, nell'uffizio della curia capitolare nanti del not. sottoscritto, delegato dal R. tribun. di questo circond. si procederà alla vendita per reincanto di num. 3 pezze stabili spettanti al benefizio canonicale di Barolo, poste sulle fini dello stesso comune, in 3 separati lotti, dietro seguito aumento di mezzo sesto al prezzo e condizioni inserte nel bando preceduto delli 20 maggio ultimo, ed 8 luglio corrente.

Alba, 17 luglio 1864.

Merenda not. deleg.

FERROVIA CENTRALE DEL CANAVESE

TRASCRIZIONE.

Con verbale 17 giugno 1863, rogato Mottino, insinuato il 8 successivo luglio, vennero fatte, a favore della Società Anonima per la costruzione della ferrovia a cavalli fra Settimo e Rivarolo Canavese, le dismessioni delle seguenti parcelle di terreno, in territorio di Feletto, cioè:

1. Dalla parrocchia di Feletto:

a) Frazione di alteno e prato, regione Vallino, di are 4 circa, coerenti a mattina e sera la parrocchia, a notte le fini di Rivarolo;

b) Frazione di alteno, regione Taborino, di are 3. 50, coerenti a mattina e giorno la via comunale, a notte Guglielminetti Alessio, mediante il convenuto complessivo prezzo di L. 337 50;

2. Dal sig. Sacchi Antonio fu Giovanni, residente in Rivarolo:

Frazione di prato e campo, regione Taborino, di are 4, coerenti a notte la strada ed a giorno Pietro Bottero, mediante il convenuto prezzo di L. 214;

3. Dal sig. Avenatti Giacomo fu Michele, residente in Feletto:

Frazione di alteno, regione San Bernardo, di centiare 16, coerenti a mattina e notte la via comunale, a sera e giorno la rimanente pezza, mediante il convenuto prezzo di L. 7 20;

4. Dal sig. Avenati-Bassi Bruno fu Paolo Vincenzo, residente in Feletto:

Frazione di campo, regione San Bernardo, di are 6 circa, coerenti a mezzodì Ignazio Guglielmetti, a notte Pietro Bottero, mediante il convenuto prezzo di L. 260;

5. Dalla signora Gajottino Catterina di Antonio, vedova di Bartolomeo Cocco, residente in Feletto, e di lei figli Mattia e Margarita Cocco;

Frazione di alteno, regione Vallino, di centiare 8 circa, coerenti a levante la strada comunale, a notte li fratelli Eoria, mediante il convenuto prezzo di L. 3 60;

6. Dal sig. Fascio Luigi fu Giuseppe, residente in Feletto:

c) Frazione di campo, regione San Bernardo, di are 6 circa, coerenti a mattina gli eredi Rossetti, a mezzodì Giordano Giuseppe;

d) Frazione di prato, regione suddetta, di are 10 circa, coerenti a giorno Antonio Tonso, a sera Giuseppe Giordano;

e) Frazione di prato, regione Jelcregnesco, di are 4 circa, coerenti a levante gli eredi Rossetti, a giorno gli eredi Cussulo, mediante il complessivo prezzo di L. 880.

Tale atto, rogato Mottino, venne trascritto a Torino, al vol. 82, art 33832, li 23 luglio 1863.

3577 Dogliotti sost. Fossa.

3516 NUOVO INCANTO.

In seguito ad aumento di sesto fatto dal sig. Rossi Carlo, farmacista, residente in Pinerolo, il 6 corrente luglio, alli lotti 1, 2, 3, 5 e 6, delli stabili stati, con sentenza 22 giugno ultimo scorso del tribunale di circondario di Pinerolo, ad instanza del sig. Giuseppe Garnier, venduti e deliberati al sig. Caffarel Gioanni Pietro, residente a Torino, o per esso, giusta la dichiarazione fattane, alla di lui figlia nubile Catterina Susanna, e di mezzo sesto fatto al lotto 4.o delli stessi stabili, venduti come sopra in capo del sig. Francesco Pejrani, residente in Pinerolo, con suoi decreti in data 7 andante mese, il tribunale prelodato del circondario di Pinerolo fissò il nuovo incanto per l'udienza delli 3 prossimo mese di agosto, ore 1 pomeridiane.

Tali stabili, situati in territorio di Pinerolo, regione Monte Rotondo, sezione C, fabbricato civile e rurale, orto, campo, prato ed alteno, di ettari 3, are 57, al num. di mappa 97;

Prato di are 44, 70, num. di mappa 98;
Prato di are 6, 60, n. di mappa 99;
Campo di are 18, 40, n. di mappa 100;
Orto di are 3, 60, n. di mappa 101;
Casa di are 6, 10, n. di mappa 102;
Prato di are 7, 70, n. di mappa 103;
Casa di are 2, n. di mappa 104;
Alteno di ettari 2, 63, 90, n. di mappa 105; e pascolo di are 4, quanto al primo lotto; e

Regione Porporata, sezione H, prato al n. 44 di mappa, di are 40, 59, quanto al lotto secondo; e

Stessa regione e sezione, prato al n. 43 di mappa, di are 19, 26, quanto al lotto terzo; e

Regione Monte Rotondo, prato di are 46, 70, ai numeri di mappa 92 e 93, quanto al lotto quarto; e

Regione Malombra, sezione G, campo di are 50, 73, al n. di mappa 145; ed altro campo, ivi, di are 83, 62, al n. di mappa 146, quanto al lotto quinto; e

Sezione D, regione Rane, campo al n. di mappa 204, di are 30, 23, ed ivi, prato di are 55, 33, al n. di mappa 205, quanto al sesto ed ultimo lotto; si venderanno ai prezzi seguenti, cioè:

Il lotto	1.o	sul prezzo	di L.	4713 31
Id.	2.o	id.	di »	1750
Id.	3.o	id.	di »	1118 34
Id.	4.o	id.	di »	1103
Id.	5.o	id.	di »	1400
Id.	6.o	id.	di »	1750

e le condizioni apparenti da apposito bando venale.

Pinerolo, 14 luglio 1864.

Garnier sost. Badano.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.